



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI

**DIPARTIMENTO REGIONALE
*AZIENDA REGIONALE FORESTE DEMANIALI***

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE
DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE AZIENDA FORESTE DEMANIALI.**

CODICE CPV 66514110-0

CODICE CIG 4944991FA6

SOMMARIO

SEZIONE 1) DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

SEZIONE 2) OGGETTO DEL SERVIZIO

SEZIONE 3) NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - buona fede
- Art. 2 Pagamento del premio
- Art. 3 Durata e proroga dell'assicurazione
- Art. 4 Inclusione ed esclusione di veicoli-calcolo e regolazione del premio
- Art. 5 Denunce sinistri
- Art. 6 Recesso a seguito di sinistro
- Art. 7 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art. 8 Oneri fiscali
- Art. 9 Foro competente
- Art.10 Interpretazione del contratto
- Art.11 Ispezione delle cose assicurate
- Art.12 Coassicurazione e delega
- Art.13 Prevalenza
- Art.14 Rinvio alle norme di Legge

SEZIONE 4) RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI

- Art.15 Oggetto dell'assicurazione e massimali
- Art.16 Tipologia di polizza
- Art. 17 Tipologia di rischio R.C.A.
- Art.18 Forma del contratto
- Art.19 Variazioni parco automezzi
- Art.20 Regolazione premio
- Art.21 Informativa sui sinistri
- Art.22 Condizioni particolari
- Art.23 Estensione territoriale
- Art.24 Tutela tecnica ed assistenza

SEZIONE 5) INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE

- Art.25 Rischio incendio e garanzie accessorie

SEZIONE 6) GARANZIA KASKO

- Art.26 Kasko

SEZIONE 7) INFORTUNI DEI CONDUCENTI

- Art.27 Infortuni dei conducenti

SEZIONE 8) CONDIZIONI GENERALI

- Art.28 Consegna dei contrassegni assicurativi
- Art.29 Penalità
- Art.30 Condizioni delle prestazioni assicurative
- Art.31 Osservanza disposizioni leggi e decreti.
- Art.32 Competenza controversie
- Art.33 Condizioni sospensive

SEZIONE 1) DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

Assicurazione : Il contratto di assicurazione

Polizza : Il documento che prova l'assicurazione;

Contraente : Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.

Assicurato : La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione

Società : L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;

Premio : La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio : la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Sinistro : Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Indennizzo : La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Franchigia : La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.

Scoperto : La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.

Massimale per sinistro : La massima esposizione della Società per ogni sinistro.

Annualità assicurativa o periodo assicurativo : Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.

Cose assicurate : Beni oggetto di copertura assicurativa. Sono detti anche enti assicurati

Danno Parziale : Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Danno Totale : Il danno si considera "totale" nei casi in cui il veicolo, in seguito a:

- Furto o Rapina, non sia più stato ritrovato

Ovvero

- ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino il 75% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e semprechè l'Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto.

Accessorio : L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional.

Optional : L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.

Veicolo : Veicoli di proprietà o in uso esclusivo all'Ente.

SEZIONE 2) OGGETTO DEL SERVIZIO

L'oggetto del presente capitolato è la copertura assicurativa degli automezzi di proprietà del Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali di cui all'allegato "1" che ne forma parte integrante. Il periodo di copertura assicurativo è per un anno che va dalle ore 24 del _____ alle ore 24 del _____. La copertura assicurativa riguarda i rischi della responsabilità civile verso i terzi derivanti dalla circolazione, l'incendio comprese le garanzie accessorie, la garanzia kasko e gli infortuni dei conducenti degli autoveicoli.

SEZIONE 3) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - buona fede.

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 C.C.. Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Art.2 - Pagamento del Premio

Il pagamento del premio sarà effettuato in unica soluzione per l'intero arco dell'anno entro le scadenze dei periodi assicurativi previsti, non appena esperite le procedure amministrative e contabili.
Fatta salva la certificazione di regolarità dell'affidamento del servizio e della correttezza contributiva (D.U.R.C.) e di ogni verifica della documentazione prevista dalle norme, regolamenti e direttive vigenti in materia.

Art. 3 - Durata e proroga dell'Assicurazione.

Il contratto di assicurazione avrà la durata di anni 1 (uno), con effetto dalle ore 24.00 della data di decorrenza della copertura assicurativa e cesserà alle ore 24.00 della data di scadenza della copertura assicurativa.
L'Azienda si riserva, inoltre, la facoltà di procedere annualmente alla revisione del prezzo ai sensi dell'art.44 legge 23.12.1994 n°724 e secondo le modalità di cui al comma 6 dello stesso articolo qualora vengono riscontrati variazioni in diminuzione superiore alla percentuale del 3% rispetto al prezzo contrattuale, lo stesso verrà per l'anno in riferimento ridotto per la misura corrispondente alla percentuale accertata.
E' esclusa ogni modifica del prezzo contrattuale per variazioni in aumento.

Art. 4 - Inclusioni ed esclusioni di veicoli - Calcolo e regolazione del premio

Per i veicoli che vengono inclusi in garanzia nel corso delle annualità assicurativa, il premio sarà determinato per analogia a quello dell'offerta presentata in occasione della partecipazione alla gara che ha dato luogo all'aggiudicazione del contratto, interpretando questa nella condizione favorevole per il contraente.
Le esclusioni di veicoli, in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.
Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24.00 del giorno indicato nella comunicazione della contraente che, in caso di esclusione dalla garanzia, provvederà alla restituzione del contrassegno originale e della Società che provvederà alla consegna del relativo contrassegno in caso di inclusione in garanzia.
In caso di movimentazione in esclusione o inclusione, il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/365 per ogni giornata di garanzia.
Si precisa che il calcolo della regolazione del premio dovrà essere effettuato in assoluta ottemperanza alla Legge 990/69 e s.m.i. in modo strettamente matematico e proporzionale ai giorni di inclusione/esclusione non essendo accettati calcoli diversi riconducibili a fattori, criteri e/o esigenze interne della Compagnia aggiudicataria.

Art. 5 - Denunce sinistri

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Compagnia

Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 150 (centocinquanta) giorni da darsi con lettera raccomandata.
In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà entro 60 giorni al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società o all'Agenzia alla quale viene affidato il contratto.

Art. 8 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 9 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Dipartimento.

Art. 10 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 11 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 12 - Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società:

1. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal Contratto stesso, esclusa ogni responsabilità solidale.
2. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Delegataria.
3. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
4. I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente direttamente alla Compagnia delegataria per conto di tutte le coassicuratrici contemplate dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 13 - Prevalenza

Tutte le condizioni generali, speciali e aggiuntive dello stampato di polizza, qualora siano incompatibili con le presenti condizioni particolari si intendono abrogate.

Art. 14 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge.

SEZIONE 4) RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI

Art. 15 - Oggetto dell'assicurazione e massimali

Si assicura l'intero parco veicoli a motore con un massimale per sinistro così individuato:

€ 5.000.000,00 massimale unico, per tutti i veicoli dell'Ente

€ 10.000.000,00 massimale unico per gli Autobus

Art. 16 - Tipologia di polizza

Il contratto di assicurazione conterrà le Condizioni Generali di Assicurazione previste dalla normativa di legge vigente (L. n 990/1969 e successive modificazioni), dalle condizioni ANIA, integrate dalle condizioni speciali di seguito previste.

Art. 17 – Tipologia del rischio RCA

- Garanzie Base :

La garanzia base comprende i rischi previsti dalla normativa vigente (RCA obbligatoria).

- Forma Tariffaria :

A) Classe Universale per le autovetture, motocicli e ciclomotori secondo la tabella che segue:

Classe Universale	Coefficienti di determinazione del premio
1	0,50
2	0,53
3	0,56
4	0,59
5	0,62
6	0,66
7	0,70
8	0,74
9	0,78
10	0,82
11	0,88
12	0,94
13	1,00
14	1,15
15	1,30
16	1,50
17	1,75
18	2,00

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE					
Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"					
Classe Universale	0	1	2	3	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

B) Tariffa Fissa per gli altri veicoli.

Art. 18 – Forma del contratto

I mezzi da assicurare sono descritti all'allegato "1".

La formula del contratto consiste in **una polizza unica amministrata a libro matricola**.

Art. 19 - Variazione parco automezzi

I nuovi mezzi acquistati nel corso di validità del contratto assicurativo, saranno assicurati dalla Compagnia agli stessi tassi e alle medesime condizioni della presente polizza. Sono ammesse sostituzioni di veicoli in sostituzione di altri esclusi, purché la comunicazione di inclusione avvenga entro la scadenza di ciascuna annualità assicurativa.

Art. 20 - Regolazione premio

Le inclusioni di nuovi mezzi od esclusioni di mezzi assicurati, verranno comunicati, al loro verificarsi dall'Assicurato.

La Compagnia di Assicurazione emetterà alla scadenza del contratto apposita appendice in cui verrà indicata la regolazione del premio intervenuta a seguito delle variazioni di cui sopra.

L'appendice di regolazione dovrà essere perfezionata nei tempi previsti all'articolo "pagamento del premio" di cui alle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" che decorreranno dalla data di ricezione del documento di regolazione.

Art. 21 – Informativa sui sinistri.

La Società si impegna a fornire, dietro richiesta del Contraente, resoconti sullo stato dei sinistri denunciati, che comprendano i seguenti elementi:

- estremi del sinistro,
- stato di avanzamento dell'iter liquidativo,
- importi liquidati o riservati.

Art. 22 - Condizioni particolari

Le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate, inoltre, alle seguenti condizioni particolari:

a) Rinuncia alla rivalsa: La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente, proprietario dei veicoli dati in uso ai dipendenti o collaboratori anche occasionali:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o comunque non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto la influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcol) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ai sensi del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) relativo regolamento e successive modifiche.

L'Assicurazione non è operante nel caso in cui il Contraente fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

b) Responsabilità Civile dei Trasportati: La Società assicura la responsabilità civile personale ed autonoma dei trasportati per i danni involontariamente cagionati durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso. Tale garanzia è prestata nel limite del massimale di Responsabilità Civile indicato in polizza.

c) Carico e scarico: La Società assicura la responsabilità del Contraente per i danni involontariamente cagionati a terzi, nell'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, anche se eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Ai fini di tale estensione di garanzia, non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate;

d) Rimorchi - (applicabile se emesso certificato e contrassegno con indicazione di immatricolazione al P.R.A. di veicolo rimorchiato e/o di "rimorchio" nel campo tipo del veicolo).

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per danni derivanti da vizi occulti o da difetti di manutenzione.

e) Spese di dissequestro: la Società rimborsa fino alla concorrenza di € 1.000,00 le spese di assistenza legale sostenute dall'Assicurato per il recupero del veicolo identificato in polizza, a seguito di sequestro del medesimo da parte dell'Autorità Giudiziaria per incidente di circolazione.

f) Soccorso vittime della strada: la Società risponde fino alla concorrenza di € 300,00 per evento dei danni alle parti interne del veicolo identificato in polizza, in conseguenza del trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione dal luogo del fatto al posto di soccorso medico.

g) Indennità da ricovero ospedaliero - in caso di incidente di circolazione – occorso al veicolo oggetto di garanzia – che comporti il ricovero del conducente in Istituto di Cura, la Società corrisponde all'fortunato, per tutta la durata del ricovero, una indennità giornaliera di € 30,00. La garanzia è prestata con il limite di € 500,00 per evento e di € 10.000,00 per periodo assicurativo annuo e la Società effettuerà il pagamento del dovuto al termine del ricovero.

La corresponsione dell'indennità è subordinata alla presentazione del foglio di dimissione rilasciato dall'Istituto di Cura che contenga l'indicazione della prognosi e dei giorni di degenza.

La garanzia è operante alla condizione che l'incidente che ha dato luogo al ricovero non sia conseguenza diretta ed esclusiva dell'inosservanza, da parte del conducente, degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa al diritto di surrogazione che gli compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'fortunio.

h) Ricorso terzi e ripristino locali di proprietà: la Società provvede al risarcimento, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, dei danni materiali e diretti causati da incendio, esplosione o scoppio del carburante del veicolo assicurato:

- a terzi, in caso di danni non risarcibili ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990;
- al locale adibito a rimessa, di proprietà dell'intestatario al P.R.A. del veicolo, o dell'usufruttuario, o acquirente con patto di riservato dominio, o locatario in leasing.

i) Sequestro penale: in caso di sequestro penale, disposto in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti da circolazione avvenuti durante il periodo di validità della presente polizza, la Società indennizza le spese di dissequestro, nella misura stabilita convenzionalmente in € 50,00 per ciascun giorno di forzata sosta del veicolo, con il massimo di 30 giorni; la garanzia opera a condizione che la procedura sia instaurata e seguita da legali di fiducia della Società e vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, della Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

l) Bagagli trasportati: la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'Assicurato in conseguenza di incendio o incidente con altro veicolo identificato, limitatamente ai bagagli del conducente e dei trasportati, fino alla concorrenza di € 500,00 per ogni sinistro; la garanzia è valida esclusivamente per beni di proprietà dell'Assicurato o dei trasportati, con esclusione di: preziosi, apparecchi fotografici, apparecchi fonoaudiovisivi e ottici, denaro e titoli, documenti e biglietti di viaggio, oggetti di artigianato.

Art. 23 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per tutti i paesi per cui è prevista la "Carta Verde", più esattamente definita "appendice per estensione della garanzia alla circolazione all'estero"

Art. 24 - Tutela Tecnica ed Assistenza

La SOCIETÀ assiste la Contraente gratuitamente nella gestione dei sinistri attivi e nell'assistenza tecnica. Inoltre rimborsa le eventuali spese legali sostenute dalla Contraente nel limite dell'importo annuo di € 5.000,00.

Per quanto attiene le denunce di sinistro, anche se solo in via cautelativa, la SOCIETÀ è tenuta di volta in volta, a comunicare al Dipartimento regionale Azienda foreste demaniali l'esito finale della relativa pratica, sia ai fini della variazione della "classe di merito" per le autovetture e del "Peius" per gli altri autoveicoli, che del diritto del Dipartimento al risarcimento anche parziale del danno, nel caso in cui il sinistro si sia concluso con l'ammissione di un concorso di colpa.

Tutti gli autoveicoli assicurati si intendono, inoltre, coperti da assistenza "carro attrezzi", nel caso di sinistro sia attivo che passivo.

Tale assistenza consisterà nel rimborso delle spese che si fossero rese necessarie per il traino delle vetture. Tutte le prestazioni attinenti la copertura assicurativa richiesta ed alle quali la società assicuratrice è obbligata a termini contrattuali e di legge, dovranno essere effettuate entro e non oltre il terzo giorno successivo alla richiesta o comunicazione dell'amministrazione.

SEZIONE 5) INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE.

Art. 25 - Rischio incendio e garanzie accessorie.

- a) la SOCIETA' risponde dei danni sia totali che parziali, subiti dagli automezzi assicurati in conseguenza di:
- Incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
 - Atti vandalici e dolosi (compresi anche: scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo o sabotaggio sia sottoforma di danneggiamento da incendio, che da scoppio e/o deflagrazione di ordigni esplosivi /o altri danni comunque commessi intenzionalmente contro terzi in genere, l'Azienda, suoi amministratori, rappresentanti, consiglieri e dipendenti) tentati o consumati;
 - Eventi naturali: uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, frane, valanghe, slavine ed alluvioni;
 - Danni in genere ai vetri e/o ai cristalli dei mezzi, con somma assicurata predeterminata fino a € 1.500,00 per sinistro.

Tutte le garanzie sopra indicate si intendono prestate **senza alcuna franchigia e/o scoperto**.

- b) i valori dei singoli autoveicoli dovranno essere dedotti tenendo conto dei dati tecnici contenuti nell'allegato A del Capitolato.
- c) nel caso di danno totale di un veicolo, il valore commerciale sarà determinato sulla base della quotazione EUROTAX GIALLO relativo all'epoca del danno stesso, fatta eccezione per gli autoveicoli aventi meno di un anno dalla data di prima immatricolazione, il cui valore commerciale sarà riferito alla fattura di acquisto IVA compresa.
- d) nel caso di danno parziale di un veicolo il suo ammontare verrà determinato dalla fatture per le riparazioni effettuate, previa perizia della SOCIETA', senza degrado economico.
- e) l'AZIENDA, in caso di danno totale integrerà la denuncia di sinistro con la denuncia presentata all'Autorità competente.
- f) il danno verrà liquidato dalla SOCIETA' entro i quindici giorni successivi alla presentazione della perizia corredata delle fatture di spesa sostenute dall'AZIENDA o dalla produzione della documentazione occorrente nel caso di danno totale.

SEZIONE 6) GARANZIA KASKO

Art. 26 - Kasko

L'assicurazione vale per i danni diretti e materiali, verificatisi durante la circolazione, derivanti dal danneggiamento subito dal veicolo descritto in polizza, unicamente in conseguenza di collisione con altro veicolo targato, purché identificato. La presente garanzia viene prestata **a primo rischio assoluto**, secondo il prospetto sotto riportato, **senza degrado economico e senza alcuna franchigia**.

L'assicurazione deve comprendere altresì i danni ai fari ed ai fanali anche se verificatisi non congiuntamente ad altro danno alla carrozzeria.

AUTOVETTURE FASCE PER C.V.	SOMME ASSICURATE
Fino a 13 c.v.	€ 7.000,00
Da 14 a 17 c.v.	€ 12.000,00
Da oltre 17 c.v.	€ 18.000,00

AUTOCARRI FASCE PER Q.LI	SOMME ASSICURATE
Fino a 15 q.li	€ 10.000,00
Da 16 a 35 ql.	€ 15.000,00
Da oltre 35 ql.	€ 25.000,00

SEZIONE 7) INFORTUNI DEI CONDUCENTI

Art. 27 - Infortuni dei conducenti

a) L'assicurazione è prestata per gli infortuni che il guidatore subisca in occasione della guida del veicolo identificato in polizza.

L'assicurazione si intende operante dal momento in cui il guidatore sale a bordo, al momento in cui ne è disceso. La garanzia si intende valida anche per gli infortuni che il guidatore subisca mentre attende in caso di fermata del veicolo alle operazioni necessarie per la ripresa della marcia intendendosi per tali anche le eventuali operazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di marcia(es. sostituzione pneumatico).

b) Somme assicurate:

- 1) €. 51.650,00 per il caso morte
- 2) €. 103.300,00 per il caso di invalidità permanente, **senza alcuna franchigia e/o scoperto;**
- 3) €. 5.165,00 per il rimborso delle spese sostenute in conseguenza dell'infortunio **senza alcuna franchigia e/o scoperto.**

Relativamente al rimborso delle spese conseguente all'infortunio, attengono:

- le spese di trasporto in ambulanza dal luogo dell'infortunio al più vicino pronto soccorso o istituto di cura;
- le spese per interventi chirurgici (onorari medici, diritti di sala operatoria, materiali di intervento, apparecchi terapeutici e di protesi applicati durante l'intervento), per accertamenti diagnostici e rette di degenza;
- le spese per cure mediche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, effettuate nei sessanta giorni successivi l'intervento e da questo rese necessarie.

c) Invalidità permanente secondo tabella I.N.A.I.L..

Per la invalidità permanente, la determinazione della percentuale, sarà stabilita in base alle tabelle INAIL.

d) Estensioni di garanzia

Sono compresi nell'assicurazione i seguenti rischi:

- 1) infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza semprechè non determinati da abuso di alcolici o psicofarmaci oppure da uso di stupefacenti o di allucinogeni;
- 2) infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- 3) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o sommosse, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- 4) le lesioni riportate in conseguenza dell'inspirazione accidentale di gas o vapori;
- 5) l'annegamento a seguito di incidente occorso con il veicolo;
- 6) gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili nonché da valanghe;

e) Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia gli infortuni:

- 1) derivanti da atti di guerra, insurrezioni movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche;
- 2) gli infortuni che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3) gli infortuni sofferti dall'assicurato per effetto della sua ubriachezza e quelli sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazioni ad imprese temerarie;
- 4) le ernie di qualsiasi tipo - e quindi anche quelle discali - da qualunque causa determinate, le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere, nonché le manifestazioni morbose causate da effetti emotivi;
- 5) causati dalla guida di qualsiasi veicolo a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato possieda, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- 6) causati dalla partecipazione a gare motoristiche in genere (e relative prove ufficiali, verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara) non di regolarità non indette dalla C.S.A.I. o dall'A.C.I., rally, nonché dalla partecipazione ad imprese anche sportive di carattere eccezionale o ad azioni temerarie. A titolo esemplificativo: spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine, regate e traversate oltre le sei miglia ecc.;
- 7) causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;

- 8) gli infarti;
- 9) le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione da infortunio indennizzabile a termini di polizza.

f) Rinuncia al diritto di surrogazione

La Compagnia rinuncia, a favore dell'assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione che le compete per l'art.1916 codice civile verso i terzi dell'infortunio.

g) Morte

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Compagnia liquida agli eredi la somma assicurata per il caso di morte.

h) Invalidità permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente, la Compagnia liquida per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta, secondo la tabella I.N.A.I.L. annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali approvata con D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 e successive modifiche.

Per gli assicurati mancini, si conviene che le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla citata tabella per l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

i) Precisazioni sulle indennità

Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'assicurato muore, la Compagnia corrisponde agli eredi la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Compagnia paga agli eredi l'importo liquidato od offerto.

l) Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono:

- 1) farne denuncia per iscritto alla Compagnia nel più breve tempo possibile ,ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, indicando luogo, giorno, ora e causa dell'evento o fornendo una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento;
- 2) unire alla denuncia dell'infortunio certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso o dal medico che ha effettuato la prima visita dopo il sinistro;
- 3) documentare il decorso delle lesioni con certificati medici ed altra documentazione;
- 4) in caso di ricovero rinnovare i certificati alle rispettive scadenze,
- 5) in caso di esistenza di altre assicurazioni darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 del Codice civile;
- 6) consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari.

L'inadempimento degli obblighi di avviso di cui al presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

m) Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortuni, che siano indipendenti da minorazioni e da condizioni patologiche preesistenti.

In caso di perdita anatomica e/o funzionale di un organo e/o di un arto già minorato, le percentuali di Invalidità permanente sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

n) Controversie sulla natura e conseguenze delle lesioni

In caso di divergenze sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente, le parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dal Consiglio dell'ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove ha sede il contraente.

Il collegio Medico risiede presso la sede del contraente.

Ciascuna delle parti sostiene le spese per il medico da essa designato, per il terzo

Medico la spesa sarà ripartita al 50%.

Il collegio suddetto può rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal collegio stesso, nel qual caso può intanto concedere una provvisoria sull'indennità.

Le decisioni sono prese a maggioranza e sono vincolanti per le parti.

o) Liquidazione e pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la compagnia liquida l'indennità dovuta, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione provvede al pagamento.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, la compagnia dà corso al pagamento quando l'assicurato, o in caso di morte i beneficiari, dimostrino che il sinistro non è stato causato con dolo da parte del contraente, dell'assicurato o dei beneficiari.

SEZIONE 8) CONDIZIONI GENERALI.

Art. 28 - Consegna dei contrassegni assicurativi

Fermo restando l'obbligo della SOCIETA' aggiudicataria di porre in copertura, nei termini espressamente indicati nel presente Capitolato, tutti gli autoveicoli di cui al citato allegato A, la SOCIETA' stessa si obbliga a consegnare i contrassegni di assicurazione presso la sede del Dipartimento regionale Azienda foreste demaniali entro le ore 24 del giorno antecedente la data di decorrenza della copertura, ancorché l'effettivo pagamento del premio non sia ancora avvenuto.

Art. 29 - Penalità

La SOCIETA' riconosce al Dipartimento regionale Azienda foreste demaniali il diritto di applicare le seguenti penalità:

nel caso di risoluzione del contratto per incapacità di eseguirlo sarà incamerata la cauzione di cui al successivo art. 20 per espletare l'azione in danno e, pertanto, la SOCIETA' sarà tenuta al pagamento anche dell'eventuale maggiore spesa che il Dipartimento regionale Azienda foreste demaniali dovesse sostenere per la copertura assicurativa, alle condizioni tutte del presente Capitolato, con altre compagnie scelte dal dipartimento.

nel caso di ritardata consegna - totale o parziale - dei contrassegni, non dipendente da forza maggiore, qualunque eventuale danno subito dal Dipartimento regionale azienda foreste demaniali per sequestro autoveicoli, sanzioni amministrative etc. etc. sarà posto a carico della SOCIETA'.

Art. 30 - Condizioni delle prestazioni assicurative

L'esecuzione della copertura assicurativa è regolata:

- dalle condizioni stabilite nel presente Capitolato;
- dalle norme di carattere amministrativo del Capitolato d'onori del Provveditorato Generale dello Stato, approvato con decreto del ministro del tesoro, del 28.10.1985, che la SOCIETA' dichiara di ben conoscere e che, per tutti gli effetti che ne derivano, si intende far parte integrante del presente Capitolato, per quanto ad esso non sia allegato;
- dalle vigenti norme del codice civile, relative alla materia del presente Capitolato;
- dalle vigenti norme sull'amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato, ad integrazione di quanto eventualmente non previsto.

Art. 30 - Facoltà di recesso in caso di sinistro

Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o del rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno la facoltà di recedere dalla polizza con un preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi a mezzo di lettera raccomandata a.r..

In tal caso la Compagnia dovrà rimborsare entro 60 (sessanta) giorni da quello del suddetto preavviso il premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.

Art. 31 – Osservanza disposizioni leggi e decreti.

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato Speciale , delle norme in esso richiamate, delle leggi, decreti e regolamenti (in quanto applicabili), ed, in genere, di tutte le prescrizioni che siano state e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato Speciale .

La Ditta affidataria dovrà inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle Leggi e Decreti relativi alle disposizioni in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio, per la tutela materiale dei lavoratori, nonché a tutte le norme applicabili in materia.

Inoltre, la Ditta affidataria dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

Art. 32 – Competenza controversie

Il contratto si risolve, ai sensi dell'articolo 1456 e segg. del Codice Civile, a tutto rischio e danno della Ditta aggiudicataria, per mancata esecuzione del servizio di assicurazione, per gravi difetti nella gestione del servizio assicurativo, per inadempienze gravi riferite al servizio di assicurazione in oggetto.

Ad ogni effetto del presente contratto si riconosce, per qualunque tipo di controversia, la competenza del Foro di Palermo.

Art. 33 - Condizioni sospensive

L'offerta, mentre vincola la SOCIETA' dalla data di aggiudicazione, diventa obbligatoria per il Dipartimento regionale Azienda foreste demaniali solo quando il relativo decreto di approvazione risulterà esecutivo nei modi di legge.

Palermo 19/02/2013

Il Dirigente Generale
Ing. Vincenzo DI ROSA

FIRMA PER ACCETTAZIONE del CONCORRENTE: